

CRITERI PER LA REVISIONE E LA REDAZIONE DEI PIANI DI MASSIMA OCCUPABILITA'

1) Conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del vigente Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.);

Nell'ambito della Città Storica, Roma Capitale può subordinare il rilascio di concessioni di suolo pubblico alle prescrizioni di appositi piani che individuino la massima occupabilità delle aree di rispettiva competenza espressamente individuate con deliberazione di Giunta Capitolina. La proposta di piano di massima occupabilità può essere presentata anche da Associazioni di categoria accreditate presso il Dipartimento competente. Tali piani sono approvati dalla Giunta Capitolina, acquisito il parere della Polizia Locale di Roma Capitale e della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e degli altri Uffici competenti per le singole materie, tenendo conto degli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio storico-artistico-culturale. In caso di modifiche normative che comportino cambiamenti dello stato dei luoghi, ovvero su impulso degli organi politici in relazione a specifici progetti volti al decoro ed alla rigenerazione urbana dell'area o, in occasione di mutamento delle condizioni poste alla base di un precedente diniego, di modifiche alla viabilità, le associazioni di categoria possono presentare una proposta di revisione delle occupazioni di suolo pubblico relative ad un Piano di Massima Occupabilità già approvato da sottoporre all'approvazione della Giunta Capitolina.

2) Esclusione della possibilità di prevedere nuove occupazioni di suolo pubblico sulle sedi stradali della viabilità principale salvo i seguenti casi e previo parere del Dipartimento Mobilità e Trasporti:

a) su marciapiedi a condizione che non ricadano:

- in corrispondenza di impianti semaforici e di aree di fermata del trasporto pubblico di linea, se ricadono in un'area di lunghezza inferiore a metri 10 dagli impianti e dalle paline di fermata e per una fascia di larghezza di metri 2 di profondità calcolata dal ciglio del marciapiede. Nel caso di presenza alla fermata del trasporto pubblico di pensilina, la profondità predetta deve essere misurata dal limite della pensilina opposto alla carreggiata;
- nelle curve, in prossimità delle stesse, in corrispondenza delle intersezioni e relativi triangoli di visibilità, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;
- in corrispondenza di rampe di intersezione, di corsie di canalizzazione o di preselezione;
- in corrispondenza di attraversamenti pedonali;
- in posizione antistante l'ingresso di parchi, giardini, stazioni ferroviarie e metropolitane, edifici pubblici e di interesse pubblico, sale cinematografiche, attività di media e grande distribuzione, accessi ad abitazioni, locali in genere e finestre ubicate a mezzanino, salvo che in questo ultimo caso non venga

- presentata apposita dichiarazione liberatoria con firma autenticata rilasciata da terzi aventi diritto di affaccio sull'area oggetto di richiesta di occupazione di suolo pubblico;
- b) all'interno di aree riservate alla sosta delimitate con elementi fissi ed aventi accessi ed uscite ben definiti a condizione che non riducano il numero di stalli di sosta tariffata eventualmente presenti.

3) Esclusione della possibilità di prevedere occupazioni sulla viabilità locale nei seguenti casi:

- a) sulle isole salvagente di larghezza inferiore a metri 10 e sugli spartitraffico;
- b) sulle isole di canalizzazione o isole di traffico;
- c) in prossimità di monumenti e, comunque, ad una distanza inferiore a metri 5 dagli stessi;
- d) in corrispondenza di impianti semaforici e di aree di fermata del trasporto pubblico di linea, se ricadono in un'area di lunghezza inferiore a metri 10 dagli impianti e dalle paline di fermata e per una fascia di larghezza di metri 2 di profondità calcolata dal ciglio del marciapiede. Tale fascia di rispetto (funzionale alla visibilità della fermata, all'attestamento delle persone ed alla salita e discesa dei passeggeri) deve intendersi ulteriore alla fascia di marciapiede da riservare alla circolazione pedonale, salvo diverso parere del Dipartimento Mobilità e Trasporti. Nel caso di presenza alla fermata del trasporto pubblico di pensilina, la profondità predetta deve essere misurata dal limite della pensilina opposto alla carreggiata;
- e) nelle curve, in prossimità delle stesse, in corrispondenza delle intersezioni e relativi triangoli di visibilità, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;
- f) in corrispondenza di rampe di intersezione, di corsie di canalizzazione o di preselezione;
- g) in corrispondenza di attraversamenti pedonali;
- h) in posizione antistante l'ingresso di parchi, giardini, edifici pubblici e di interesse pubblico, sale cinematografiche, attività di media e grande distribuzione, accessi ad abitazioni, locali in genere e finestre ubicate a mezzanino, salvo che in questo ultimo caso non venga presentata apposita dichiarazione liberatoria con firma autenticata rilasciata da terzi aventi diritto di affaccio (luce e veduta) sull'area oggetto di richiesta di occupazione di suolo pubblico, nonché in posizione antistante i varchi di accesso/uscita di stazioni ferroviarie e metropolitane entro una distanza di metri 20 perpendicolarmente agli accessi stessi e metri 4 sui lati (fatte salve ulteriori prescrizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza).
- i) sulle sedi stradali adibite a carreggiata, tranne che:
- all'interno delle isole pedonali e nelle aree in cui è prevista l'esclusione totale o parziale del traffico, rispettando le condizioni di cui al successivo punto 4;
 - nelle strade ove sia possibile sottrarre porzioni di sede stradale non necessaria al transito pedonale e veicolare senza che ciò comprometta la circolazione stradale con particolare riguardo all'utenza debole della strada nonché all'accesso e transito dei mezzi di soccorso/emergenza. In tal caso le occupazioni dovranno essere protette da pedane amovibili a filo del marciapiede e da elementi dissuasori di sosta. Tale ipotesi ricorre solo nel caso in cui per le dimensioni del marciapiede il rilascio dell'occupazione suolo pubblico non possa essere consentito ai sensi di quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;
- l) qualora comportino l'attraversamento di una carreggiata da parte del personale di servizio e/o degli avventori.

4) Conformità alle seguenti prescrizioni:

- a) la fascia libera di marciapiede, destinata al transito pedonale, non deve essere, comunque, inferiore a metri 2, sia se adiacente al fabbricato sia se lato ciglio marciapiede;
- b) l'occupazione adiacente ai muri perimetrali dei fabbricati o lato ciglio marciapiede non deve superare la profondità di 1/2 della larghezza del marciapiede;
- c) ove la larghezza del marciapiede lo consenta, e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 20, commi 1 e 3 del Nuovo Codice della Strada, l'occupazione potrà avvenire sul lato esterno del marciapiede stesso e, comunque, a non meno di centimetri 50 dal ciglio del marciapiede, purché non in corrispondenza di attraversamenti pedonali, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3 lettera h);
- d) per l'occupazione del suolo pubblico di lunghezza superiore a metri 20, afferente ad esercizi diversi, dovranno essere garantiti l'attraversamento ed il passaggio pedonale, mediante l'apertura di varchi non inferiori a metri 2. La distanza massima tra varchi successivi non può essere maggiore di metri 20;
- e) per le occupazioni di suolo pubblico afferenti ad esercizi diversi, ma contigui, la cui estensione complessiva supera i metri 20 di lunghezza, il varco verrà realizzato nel punto di confine tra le due occupazioni di suolo pubblico, oppure in corrispondenza di eventuali accessi ai fabbricati di civile abitazione;
- f) durante l'orario di apertura dei negozi, la superficie occupata, se adiacente al muro perimetrale del fabbricato, non potrà essere superiore al fronte dell'esercizio;
- g) ove sia possibile un'occupazione sul lato esterno del marciapiede o su sede stradale adibita a carreggiata e/o parcheggio, nel rispetto delle norme del 14 Nuovo Codice della Strada e delle prescrizioni di cui al precedente punto 3 lett. i), potranno essere concesse anche occupazioni di aree eccedenti il fronte esercizio del richiedente, previa dichiarazione di liberatoria di tutti gli aventi diritto di affaccio (luce e veduta) sull'area richiesta. L'eventuale concessione di occupazione su stalli, già destinati alla sosta, comporta l'emissione di provvedimento di traffico che formalizzi la variazione della destinazione d'uso della porzione di suolo pubblico concessa;
- h) per le occupazioni ricadenti nella Città Storica, realizzate con vasi, fioriere, cigli, tende, ombrelloni ed altro, devono essere rispettate le misure massime previste per l'occupazione e la conformità ai tipi descritti negli allegati B) e D) del Regolamento.